

STATUTO

DELLA "SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA MORALE - APS"

approvato dal Consiglio Direttivo del 14.11.2022,

approvato dall'Assemblea degli Associati del 03.12.2022.

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Società Italiana di Filosofia Morale - APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione è regolata dall'art. 36 del Codice Civile e si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione svolge la propria attività sociale in ambito scientifico e culturale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici



rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Napoli, presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Napoli Federico II, via Porta di Massa 1, 80133 Napoli. L'Associazione ha una sede operativa di volta in volta stabilita presso l'istituzione cui opera il Presidente in carica.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

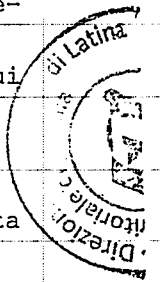
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Art. 4 - Oggetto, finalità, scopi, attività

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della



persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, principalmente finalità culturali, di istruzione, di formazione e di ricerca, insieme a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, quelle aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica



del volontariato e delle attività di interesse generale di cui
al presente articolo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-
tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014,
n. 125, e successive modificazioni;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-
litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco.

4. In coerenza con quanto riportato al comma precedente gli
scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) promuovere lo studio, la ricerca, la formazione negli ambiti
disciplinari ricompresi sotto il titolo di "Filosofia Morale";

b) favorire la collaborazione fra docenti e ricercatori univer-
sitari e studiosi e cultori di Filosofia Morale e delle altre
discipline afferenti al settore disciplinare Filosofia Morale
(MFIL 03);

c) promuovere e favorire la diffusione della cultura, con parti-
colare riferimento alla produzione culturale che rientra



nell'ambito di riferimento della "Filosofia Morale";

d) promuovere e sostenere, nelle istituzioni universitarie, negli Enti Pubblici di Ricerca e in tutte le sedi opportune, lo studio, la ricerca e la formazione nel campo della Filosofia Morale;

e) promuovere e sostenere la didattica di tutte le discipline coinvolte nell'ambito della Filosofia Morale nella scuola universitaria, pre-universitaria e post-universitaria, e in ogni altra sede opportuna;

f) favorire la comunicazione scientifica promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra le molteplici istituzioni, nazionali ed internazionali operanti nel campo della filosofia morale e delle etiche speciali e più in generale nell'ambito filosofico e scientifico;

g) favorire la diffusione delle attività e dei risultati delle ricerche svolte dai soci;

h) favorire la crescita culturale degli Associati e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, Università, scuole e altre istituzioni pubbliche e private;

i) proporsi come interlocutore del Ministero dell'Istruzione, del CUN, e di altri organi ed enti pubblici competenti per sostenere la difesa e la valorizzazione delle funzioni e degli interessi dei docenti, dei ricercatori e degli studiosi di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare "Filosofia



Morale”;

j) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della cittadinanza globale solidale.

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

a) promuovere e realizzare eventi e manifestazioni culturali, rassegne, incontri, dibattiti, concorsi, mostre d'arte, manifestazioni musicali, sportive e di spettacolo in genere, anche in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati;

b) promuovere e realizzare attività di formazione in ambito scolastico, universitario e della formazione continua, sia occasionali che continuative;

c) promuovere e sostenere la ricerca anche in ambito universitario, attraverso contributi economici, l'attribuzione di borse di studio e premi in favore dei propri associati o di terzi, in forma diretta o indiretta;

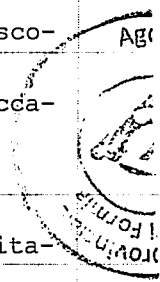
d) collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi e delle attività;

e) realizzare opere editoriali quali libri, riviste, bollettini o periodici in genere sia a stampa che diffusi sul web;

f) realizzare siti web e web tv;

g) gestire locali e strutture utili alla realizzazione di iniziative culturali, di ricerca e di formazione;

h) produrre e distribuire materiale culturale, scientifico e



didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

i) svolgere attività di consulenza per enti pubblici e privati,

nell'ambito della filosofia morale;

j) organizzare eventi mediante le proprie piattaforme software,

realizzare app e siti internet, gestire mailing list per la

diffusione degli scopi sociali e/o eventi di interesse generale;

k) organizzare e gestire fiere, circoli ricreativi, soggiorni

vacanze, campeggi, colonie, lezioni, seminari, dibattiti, mostre

d'arte, corsi di formazione, master, summer school, gite, escursioni,

attività culturali e ricreative, mense e pensioni ed ogni

iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali;

l) realizzare materialmente le attività sociali proposte dagli

associati conformi agli scopi sociali.

6. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo

gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute

e documentate per lo svolgimento delle attività nei

limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi

di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti

o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo

ai propri associati e avvalendosi delle prestazioni dei volontari

associati.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione

e all'intera collettività attraverso eventi di promozione

sociale, co-progettazione di servizi, spazi educativi e di aggregazione.

gregazione.

L'Associazione può inoltre stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e, nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, si dota di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi utili a raggiungere i propri fini. L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

7. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

8. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

9. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con



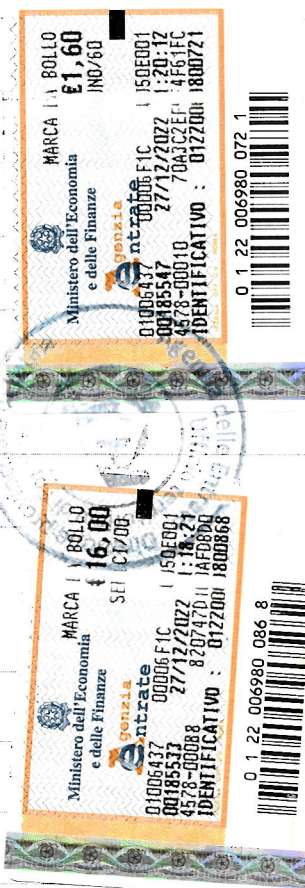
gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Associati

1. Possono fare parte dell'Associazione gli studiosi di Filosofia Morale che intendano contribuire all'attività dell'Associazione con la loro opera e le loro competenze e conoscenze in vista della realizzazione dei suoi scopi. Il numero degli Associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Gli studiosi di Filosofia Morale che appartengano o siano appartenuti ai ruoli di professore o ricercatore delle università italiane o degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche fanno di diritto parte dell'Associazione a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che agiscano nel rispetto del presente Statuto.

3. Possono, inoltre, essere ammessi a fare parte dell'Associazione gli studiosi le cui richieste di ammissione siano state accolte dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Associazione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate



dagli organi associativi. La domanda dovrà essere accompagnata da due lettere nelle quali due Associati in regola si esprimono in favore del suo accoglimento. Il Consiglio Direttivo valuta la domanda in occasione della prima riunione utile, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla delibera, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

circ. provinciale di
trib. di Formia

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento

mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla

legislazione vigente.

Art. 7 - Perdita della qualità di Associato

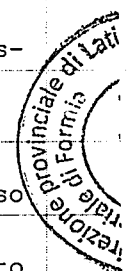
La qualità di Associato si perde per:

- Decesso;

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Le quote associative eventualmente versate non saranno rimborsate.

Esclusione: la qualità di Associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione di quanto previsto dallo Statuto, dall'eventuale regolamento nonché dalle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata all'interessato, il quale potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Art. 8 - Organi dell'Associazione



1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Tutte le cariche hanno durata triennale.

Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Associati. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri Associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;



d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'Associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere



convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea può tenersi in presenza o online ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione deve essere presente o rappresentata la maggioranza degli Associati e la delibera è valida solo in caso di voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare nel verbale della relativa riunione sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

Me
provinciale di Lc
formita

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 - Elezione e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da sette a ventuno membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri Associati.

Data la particolare natura dell'Associazione, la composizione del Consiglio Direttivo deve garantire la rappresentanza delle diverse categorie di docenti, ricercatori e cultori di cui si compongono i suoi Associati. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la sua composizione e le modalità con le quali devono tenersi le votazioni per la sua elezione sono stabilite dal Regolamento dell'Associazione.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli secondo le modalità indicate nel regolamento. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve



convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo attribuisce seduta stante gli incarichi di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere scegliendoli tra i propri membri. La proposta deve essere sottoposta a votazione ed approvata a maggioranza.

Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, da inviarsi in via telematica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando



vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi

alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire riunioni, convegni, ecc.;

g) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;

j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non Associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione



di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 16 - Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

1. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.



2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

3. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del Libro degli Associati e del Registro dei Volontari.

4. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Il tesoriere, inoltre, è delegato ad aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi con firma disgiunta da quella del Presidente; nonché a compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'Art. 31 del Codice del Terzo Settore l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Art. 18 - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 19 - Libri sociali

1, L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli Associati;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 - Risorse economiche

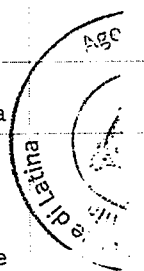
Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei

limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- erogazioni liberali di Associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 21 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di mettere a disposizione degli Associati cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione

1. Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

- Questo statuto è redatto in due esemplari e occupa 26 facciate di 25 righe cadauna stampate fronte retro su fogli di formato A4 (modello uso bollo).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Mario De Caro

Registrato e Formis

Al N°

Nell'interesse

Esatti Euro:



07/01/2023
Sei Stato Filiale
200,00
De Caro

